

Regolamento comunale dell'Albo dei Volontari

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente, intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo Ente anche in supporto alle attività delle associazioni esistenti e in collaborazione con esse, per consentire alle persone la piena espressione della propria solidarietà sociale e civile.

Articolo 2 – Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
3. L'Ente si propone di promuovere forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica tramite iniziative e servizi pianificati per favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del Volontariato al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità civile, sociale e solidaristica dei cittadini.
4. Il Comune di Livigno:
 - Riconosce e valorizza il ruolo del volontariato civile quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione nella risposta ai bisogni della comunità;
 - Promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - Sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari;
 - Favorisce l'incontro dei singoli volontari civili tra di loro e con le realtà associative locali.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 – Ambiti di intervento

L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori o ambiti:

sociale: supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione: a titolo esemplificativo, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, supporto nell'assistenza a persone diversamente abili e bisognose;

culturale/turistico/sportivo: attività di sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, nel museo, alle mostre e nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico – artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; supporto nell'organizzazione di eventi o manifestazioni ricreative, del tempo libero, culturali e sportive promosse dall'Amministrazione anche in collaborazione con associazioni e comitati, al fine di valorizzarle con il proprio apporto individuale; recupero e valorizzazione di beni culturali materiali;

istruzione e formazione: vigilanza davanti agli istituti scolastici durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dai vari plessi, attività di prescuola negli istituti scolastici per le famiglie che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, eventuale servizio di accompagnamento per il trasporto scolastico e dei bambini portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo, progetti realizzati in accordo con gli istituti scolastici;

tecnico: tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccole manutenzioni degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti o neve in aree pubbliche, scuole, aree cimiteriali, aree connesse a strutture sportive ecc.)

comunicazione: supporto e valorizzazione della comunicazione istituzione mediante l'apporto di particolari conoscenze nell'ambito dell'utilizzo dei social network, nelle campagne di comunicazione svolte dall'ente, distribuzione presso la cittadinanza di materiale informativo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto, è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

La giunta comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori ambiti o settori di intervento dei volontari, individuando i servizi per i quali gli stessi potranno collaborare.

E' escluso dalle competenze del presente regolamento il servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa.

Articolo 5 – Albo dei Volontari

1. È istituito l'Albo dei Volontari.
2. Sono iscritti all'Albo gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dall'Albo e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
4. L'Albo è tenuto dall'ufficio Servizi alla Persona; è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 6 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, il Servizio Affari Generali pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione all'Albo dei Volontari.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione all'Albo dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da due funzionari e dal sindaco pro tempore dell'ente o da suo delegato.
4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione all'Albo. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 7 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda svolgere attività di volontariato deve possedere i seguenti requisiti, da dichiarare nella domanda d'iscrizione, unitamente alle proprie generalità, recapiti e residenza:
 - Età non inferiore ai 18 anni;
 - Idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;
 - Assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.
4. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione, il volontario può:
 - Dare indicazione dell'ambito di attività in cui vuole svolgere l'attività di volontario;
 - Dare l'autorizzazione alla pubblicizzazione del proprio nominativo in apposita sezione del sito del Comune, con l'indicazione dell'ambito di attività in cui si rende disponibile e dei progetti di volontariato cui ha partecipato.
5. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni,

L'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 8 – Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti all'Albo dei Volontari ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti anch'essi allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 9 – Rimborsi spese

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese degli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

Il Comune si impegna, pertanto, a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute adeguatamente documentate e direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili (es. rimborso chilometrico) saranno rimborsate in presenza di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

Articolo 10 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento viene ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ai sensi dell'art. 9 dello statuto comunale e entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Sono abrogate tutte le eventuali norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.

Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.